

Cassazione penale, sez. V, 29 maggio 2008, n. 26797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente

Dott. CALABRESE Renato Luigi Consigliere

Dott. CARROZZA Arturo Consigliere

Dott. DI TOMASSI Maria Stefania Consigliere

Dott. BRUNO Paolo Antonio Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorsi proposti da:

- 1) S.L., nato il (OMISSIS);
- 2) C.B., nato il (OMISSIS);
- 3) SI.DA.Ca., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza pronunciata il 17.11.2006 dalla Corte d'appello di Milano.

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse dello S. e per il rigetto degli altri ricorsi;

Udito per S.L. l'avvocato PANNAIN Aldo in sostituzione dell'avvocato ANTIMIANI Paolo e per C.B. l'avvocato COLALEO Luigi, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi dei loro assistiti.

Fatto

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza 30.9.2005 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città nella parte in cui, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato:

- S.L. - cancelliere B in servizio presso l'ufficio del Giudice delle indagini preliminari Dott. Co. del Tribunale di Milano - responsabile del reato continuato di rivelazione di segreti d'ufficio (capo 1, ex art. 326 c.p.) e accesso abusivo ad un sistema informatico aggravato, in relazione a fatti commessi il (OMISSIS);

- C.B. - avvocato - responsabile del reato continuato di rivelazione di segreti d'ufficio (capo 1, art. 326 c.p.) e di accesso abusivo ad un sistema informatico aggravato (capo 2, in esso assorbita la contestazione al capo 3, ex art. 615 ter c.p., commi 1 2 e 3) in concorso con lo S. nonchè di favoreggiamento personale nei confronti di più indagati (capo 4, ex artt. 81 e 378 c.p.), fatti commessi sino al 18.7.2003;

- C.S.D. responsabile del reato di favoreggiamento personale (capo 5, ex art. 378 c.p.), commesso il 17.7.2003;

e, ferme le circostanze attenuanti generiche prevalenti già riconosciute in primo grado, rideterminava la pena, sospesa, inflitta al C.B. in dieci mesi e venti giorni di reclusione (pena già sospesa); rideterminava la pena inflitta a S.D. in otto mesi di reclusione; confermava la pena, sospesa, di un anno e sei mesi di reclusione per lo S..

1.1. A ragione, la Corte d'appello premetteva che presso la Procura della Repubblica di Milano risultava iscritto un procedimento a carico di 15 indagati per i reati di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina e allo sfruttamento della prostituzione.

Il giorno 8 luglio 2003 il Pubblico ministero aveva inoltrato al Giudice delle indagini preliminari richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di 13 di quei soggetti.

La richiesta era stata iscritta presso la Cancelleria dell'ufficio del Giudice delle indagini preliminari il 10.7.2003 e assegnata alla dottoressa G., la quale aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere il 21 luglio 2003.

Nel frattempo, il 17 luglio 2003 alle ore 10 circa, era stato tuttavia effettuato un accesso al registro generale informatico (Re.Ge.), da soggetto che, utilizzando la password assegnata allo S. (in servizio presso la cancelleria di altro magistrato dell'Ufficio dei Giudice delle indagini preliminari, il dott. Co.) aveva preso visione del procedimento di cui si parla.

Attorno alle ore 11 dello stesso 17 luglio, come risultava dalle intercettazioni in corso a carico degli indagati sopraddetti, SI.DA.Ca. aveva ricevuto sulla sua utenza cellulare una chiamata che proveniva dal telefono fisso dello studio legale dell'avvocato C.B..

Il giorno successivo, il 18 luglio, lo stesso avvocato si recava a colloquio in carcere con altro indagato, A.F.F., già suo assistito in altro procedimento penale.

Dalle intercettazioni in corso era, intanto, altresì emerso:

- che il pomeriggio del 17 luglio uno degli indagati, tale M., aveva comunicato ad altro indagato, tale T.: che aveva ricevuto da "quel ragazzo d'età" (che mostrava di non voler nominare) una "lista" nella quale "c'erano tutti"; che la sua fonte si era recata da qualcuno a

ritirare altre cose che aveva pagato; che in quell'occasione aveva saputo che c'erano delle cose su i suoi compaesani; che la fonte era attendibile perchè conosceva gente sicura, che lavorava, e la notizia era stata pagata;

- che poco più tardi, quello stesso giorno, M. aveva parlato con tale Q. dicendogli che il Ca. (identificato in SI.DA.Ca.) gli aveva dato una lista di nomi, uno dei quali gli sembrava il suo;

- che da una terza telefonata del medesimo giorno, tra P. a e Ma. emergeva che la fonte della notizia era un avvocato, quello di A.F., secondo gli inquirenti);

- che tale notizia era stata ribadita in una quarta telefonata, delle 20.31, nella quale Q. diceva al T. che l'esecuzione della misura non era però imminente;

- che in una telefonata ancora successiva Ma. comunicava a Patricia che l'avvocato "è suo, del Ca.";

- che in una sesta telefonata alle 21,01 T. leggeva a P. l'elenco degli indagati, nell'ordine esatto nel quale erano iscritti al registro informatico (diverso, alfabetico, essendo l'ordine seguito nella richiesta del pubblico ministero);

- che, infine, alle 21.18, Ma., parlando con P., le diceva che nell'elenco c'erano una serie di nomi (degli indagati).

Il 20 ottobre 2004, lo stesso giorno in cui il Pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio degli odierni ricorrenti, i Carabinieri avevano inoltre inviato un'annotazione nella quale si riferiva che il 21 ottobre S.R.G., detenuto, all'esito di un interrogatorio aveva rilasciato, assente il suo difensore, spontanee dichiarazioni riguardanti la vicenda in esame, e il 4 novembre gli stessi Carabinieri avevano informato il pubblico ministero che il S.R.G., sempre assente il difensore, aveva rilasciato nell'ambito di un colloquio investigativo ulteriori dichiarazioni spontanee. In esse il S.R.G. confermava che la persona (Ca.) che aveva ricevuto informazioni dall'avvocato C.B. era il S.I.C.D..

1.2. Sulla scorta di tali elementi osservava dunque la Corte d'appello che doveva ritenersi appurato che la lista che era circolata tra gli indagati conteneva l'elenco dei nominativi tratti dal registro informatico, attesa la coincidenza dei due elenchi e l'identità dell'ordine di elencazione, e che altrettanto certo poteva ritenersi il fatto che autore della interrogazione al registro informatico fosse stato lo S.L.. Questo infatti non aveva mai, nella sostanza, negato di essere stato lui ad effettuare l'interrogazione, fornendo a proposito spiegazioni o giustificazioni discordanti e prive di supporto (non ricordava la circostanza ma non era infrequente che accedesse al registro per verificare a quali procedimenti si riferiva della posta che gli veniva recapitata;

poteva essere accaduto che quel giorno fosse addetto a magistrati diversi o che avesse avuto necessità di interrogare il registro informatico; aveva ricevuto per sbaglio carte relative a quel procedimento, aveva dovuto perciò consultare chi fosse il magistrato destinatario e aveva portato poi materialmente gli atti al giudice competente) ed incompatibili, tutte, con le

modalità e la durata dell'interrogazione (per oltre 4 minuti) oltre che con l'acclarata inesistenza di turni. La prospettazione che la fonte della notizia potesse essere altro cancelliere, della cancelleria Centrale, che aveva preso visione dei dati all'atto dell'iniziale iscrizione della richiesta del pubblico ministero, era inconciliabile con i tempi della comunicazione di detta notizia agli indagati. Parimenti era impossibile che la notizia fosse stata trasmessa dalla cancelleria del giudice investito della richiesta, perchè il suo collaboratore aveva effettuato l'interrogazione del procedimento in esame ben sei giorni prima delle telefonate, e consultando solo i primi otto nominativi. L'interrogazione effettuata con la password dello S. era insomma l'unica assolutamente compatibile, per tempi e modalità, con la compilazione di un elenco completo dei nominativi iscritti.

1.3. Dalle conversazioni intercettate fra gli indagati risultava quindi un "profilo" di colui attraverso il quale la lista sarebbe giunta nelle mani del Ca. (Si.) che coincideva puntualmente con quello dell'avvocato C.B., e lo S. L., pur escludendo che questo avesse mai chiesto informazioni particolari, aveva ammesso di aver avuto intensi rapporti professionali con detto avvocato, che spessissimo chiedeva notizie.

Sintomatico appariva poi il dato temporale, della sequenza tra l'interpello al registro informatico, la telefonata intercorsa tra l'avvocato C.B. e il suo cliente Si., tra questa telefonata e quelle intercorse tra gli indagati.

A carico dell'avvocato C.B. stavano inoltre anche le inequivoche telefonate intercorse in carcere il 12 gennaio 2004 tra gli indagati, nelle quali espressamente si faceva il suo nome, dicendo che era venuto, in galera, ed aveva dato a " F." una lista dei ragazzi che sarebbero stati messi "dentro". Completava il quadro probatorio l'accertata visita in carcere del giorno 18 luglio dell'avvocato C.B. all' A.F.F., e la circostanza che nell'elenco di cui parlavano al telefono gli indagati non era compreso il nome di quest'ultimo, evidentemente già informato.

1.4. Che poi il Si. fosse da identificare con il Ca., poteva dirsi certo atteso che era appunto cliente dell'avvocato C.B., come risultava dalle intercettazioni, aveva all'epoca (OMISSIS), età che giustificava l'appellativo "ragazzo di età", ed era confermato dalle dichiarazioni del S.R.G.. Costui, difatti, aveva fatto il nome dell'avvocato C.B. come di colui che aveva consegnato la lista e aveva fornito indicazioni sulla persona del Ca., tramite il quale la lista era circolata, che consentivano indubbiamente di individuarlo nel Si..

1.5. Certi i fatti, sussistevano, in diritto, i reati a ciascuno addebitati. In particolare il concorso nel reato di cui all'articolo 326 c.p. a carico dell'avvocato C.B. era sicuramente configurabile sotto il profilo della determinazione ovvero della istigazione dello S., dal momento che era assolutamente implausibile che questi avesse compulsato di sua iniziativa il sistema informatico per accedere al procedimento che vedeva indagati gli assistiti del legale. Così che la richiesta dell'avvocato, avendo fatto sorgere un proposito autonomamente inesistente nel cancelliere, costituiva appieno una forma di istigazione.

1.6. Quanto al reato di cui all'art. 615 ter c.p., anche per esso la richiesta dell'avvocato C.B., senza la quale lo S. non avrebbe avuto motivo di accedere al sistema, integrava appieno il

concorso. Il fatto poi che l'operatore di cancelleria, addetto ad altro ufficio, fosse munito di una password che lo legittimava ad interrogare il sistema per motivi legati all'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse, non consentiva di ritenere legittimo, e cioè non abusivo, l'accesso al sistema effettuato senza necessità e in violazione dei doveri di ufficio e al solo scopo di fornire informazioni non dovute al concorrente avvocato C.B.: il quale, dal suo canto, quale avvocato era ben consapevole di quali fossero i doveri del cancelliere.

1.7. Sussisteva infine anche il reato di favoreggiamento, giacchè agli indagati era stata sicuramente fornita notizia della prossima emissione di un provvedimento cautelare. Anche a considerare il fatto che l'ordinanza non era stata ancora emessa, il reato comunque sussisteva, trattandosi di fattispecie di pericolo, capace di essere integrata anche da un comportamento astrattamente idoneo ad aiutare gli indagati, nei cui confronti non era difficile ipotizzare che sicuramente sarebbero state ravvisate esigenze cautelari, a sottrarsi a future ricerche.

2. Ricorrono S.L. a mezzo del difensore avv. Antinami Paolo, C.B. a mezzo del difensore avv. C.L., e C.S.D. personalmente chiedendo, tutti, l'annullamento della sentenza impugnata.

2.1. Ricorso S..

Premette, in fatto, che sarebbe stato chiarito che l'organizzazione dell'Ufficio dei Giudici delle indagini preliminari consentiva di fatto a ciascun cancelliere di accedere legittimamente ai fascicoli di qualsiasi magistrato dell'Ufficio inserito nel sistema Re.Gè e che sarebbe stato pure chiarito che la password dello S. era nota e a disposizione dei colleghi dell'Ufficio.

Afferma che il discorso giustificativo dei giudici di merito era tautologico, lacunoso e contraddittorio, basato solamente sull'indizio della utilizzazione della password e sulla asserita inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente e con motivo unico denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione, deducendo in particolare:

- che l'utilizzazione della password personale non significava che l'accesso fosse stato effettuato dalla S.; - che le dichiarazioni dell'imputato non erano idonee a comprovare il dolo avendo esse funzione meramente sussidiaria; - che peraltro lo S. aveva mostrato la sua buona fede non ricordando l'accesso al procedimento 10844/03 R.G.N.R. e tentando di ricostruire l'accaduto senza negare d'aver eseguito l'accesso o una sua negligenza sulla base di mere deduzioni e ipotesi (che il ricorrente ripete); - che poteva perciò al più ipotizzarsi una responsabilità colposa ai sensi dell'art. 326 c.p., comma 2; - che doveva in ogni caso escludersi l'ipotesi dell'art. 615 ter c.p., l'abuso non potendo indursi dalla successiva rivelazione del dato una volta che era stato riconosciuto che l'imputato poteva legittimamente accedere ad esso (per esigenze dell'Ufficio); - che nessun argomento difensivo o ricostruzione alternativa erano stati considerati dalla Corte d'appello, sicchè la motivazione della sentenza impugnata poteva davvero ritenersi apparente.

2.2. Ricorso C.B..

2.2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione dell'art. 326 c.p..

Assume che il reato, proprio, non consente l'incriminazione di colui che riceve la notizia segreta salva la prova specifica di un suo contributo al fatto mediante attività (induzione o istigazione) capace di incidere efficacemente sulla produzione dell'evento. Errata era pertanto l'affermazione di responsabilità sul presupposto che l'avvocato C.B. avesse assunto l'iniziativa di chiedere informazioni su un'eventuale pendenza a carico del suo assistito, la semplice richiesta ("non accompagnata da comportamenti sintomatici e da condotte di particolare efficacia", in assenza di un pregresso concerto o di qualsivoglia forma di coazione) non potendo costituire concorso punibile in relazione alla specifica previsione contestata e non rappresentando (contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito) nè istigazione (in senso proprio) nè induzione (produttiva della determinazione dell'agente: cita tra l'altro S.U. 28.11.1981, Emiliani e S.U. 19.1.1982). E assolutamente mancante era la prova di una condotta dell'avvocato C.B. capace di integrare il concorso, ignorando la Corte d'appello la circostanza che questo era interessato ad altro e precedente procedimento a carico del suo assistito e che solo per una coincidenza poteva essere stata trovata e rivelata l'esistenza di altra e diversa indagine.

2.2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione degli artt. 110 e 615 ter c.p..

Assume, sotto un primo profilo, che nel caso in esame non poteva considerarsi integrante il reato contestato l'ingresso in un sistema informatico al quale l'agente era legittimamente autorizzato ad accedere con la propria password (la norma incriminatrice, tutelando il domicilio informatico presuppone lo ius escluderteli e la violazione delle misure di sicurezza volte ad inibire l'accesso a terzi estranei o diversi da quelli abilitati ad entrarvi); il cattivo uso, susseguente, di quanto acquisito potendo costituire al più, nel caso in esame, il solo reato di divulgazione di notizia segreta.

Sostiene quindi, secondo altro profilo, che andava comunque esclusa la responsabilità concorsuale dell'avvocato C.B., giacchè questa è configurabile solo ove la richiesta del terzo risulti specificamente rivolta ad ottenere detto accesso o comunque presupponga la consapevolezza che il soggetto al quale è rivolta ricorrerà a tale condotta (cita sez. 5^a, 22.2.2006 n. 12926, recte 12962) e giacchè il reato in esame è anch'esso reato "proprio" dell'operatore di sistema (il privato non essendo tenuto a conoscere le norme che regolano l'accesso ad esso o che condizionano la legittimità dell'atto richiesto, nè l'esercizio della attività di avvocato comporterebbe una puntuale conoscenza delle regole interne riservate dell'ufficio).

2.2.3. Con il terzo motivo la difesa del C.B. lamenta infine, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione dell'art. 378 c.p..

Assume che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di favoreggiamento contestato affermando che esso è reato di pericolo, che prescinde dalle conseguenze della condotta favoreggiatrice e che era sufficiente ad integrarlo una condotta "astrattamente" idonea ad aiutare i soggetti informati a sottrarsi a

"future ricerche". In realtà al C.B. era stata contestata una condotta volta a sottrarre gli indagati alle ricerche dell'Autorità giudiziaria (non già ad eludere le investigazioni in corso): era dunque necessario dimostrare che il ricorrente avesse inteso aiutare i soggetti informati a sottrarsi alla misura di coercizione, benchè questa non fosse stata ancora emessa e non fossero state neppure diramate le ricerche; la semplice rivelazione del segreto istruttorio, deontologicamente censurabile, non bastando ad integrare il favoreggiamento personale (cita Cass. sez. 1[^], 24.2.1992, Barbieri, sez. 6[^], n. 657 del 27.7.2000; Cass. 27.2.1986, Papaglia).

2.3. Ricorso Si.Da..

2.3.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione della legge processuale denunciando l'inutilizzabilità delle dichiarazioni etero accusatone di S. R.G. che costituirebbero, si sostiene, il fondamento dell'ipotesi accusatoria: inutilizzabilità patologica che erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto sanata per via del rito prescelto.

Osserva in particolare che le dichiarazioni rese dal S.R.G. il 4.11.2004, inserite e non depositate nel fascicolo processuale ad indagini già concluse, sarebbero state assunte il 4.11.2004, ossia venti giorni dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p., e dopo che, il 29.10.2004, il Pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio. E nessun dovere incombendo alla difesa "di controllare il fascicolo processuale in tale stato al fine di controllare eventuali ulteriori atti", "a fortiori", si assume, dette dichiarazioni non potevano essere utilizzate essendo assunte in altro procedimento, al n. 37251/04 R.G.N.R., spettando al difensore quantomeno avviso di deposito. Alla difesa del Si., si aggiunge, non fu invece notificato neppure l'avviso di deposito spedito (ex art. 366 c.p.p., che giammai avrebbe potuto trovare applicazione in quella fase) dal Pubblico ministero. E denuncia altresì che le dichiarazioni 4.11.2004 del S.R. risultavano irrivalentemente assunte in "altro procedimento quali dichiarazioni spontanee in assenza del difensore".

Quanto alle dichiarazioni del S.R.G. in data 29.10.2004, esse erano del tutto inutilizzabili (come aveva correttamente ritenuto il Tribunale erroneamente sul punto smentito dalla Corte d'appello), perchè neppure potevano ritenersi "spontanee", essendo state "riassunte" in un verbale non sottoscritto dal dichiarante;

richiamava per il resto le eccezioni articolate con riferimento all'atto del 4.11.2004.

2.3.2. Con il secondo motivo il Si. lamenta, evocando l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. denunciando che, a prescindere dalla loro utilizzabilità, le dichiarazioni del S.R.G. non erano comunque valutabili come prova, perchè difettavano di precisione, coerenza, costanza e spontaneità (attendibilità intrinseca); perchè era completamente mancata alla difesa la possibilità di esaminare "efficacemente" il dichiarante; perchè difettavano di attendibilità intrinseca essendo state rese quando gli atti erano già stati depositati, essendo contraddittorie nei riferimenti temporali (aprile - maggio), reticenti nella indicazione delle fonti, non individualizzanti nè convergenti con il restante materiale indiziario.

Diritto

1. Ricorso C.B..

Essendosi dato atto sopra, in fatto, della vicenda processuale e del compendio probatorio esaminato e posto a base della sua decisione dalla Corte d'appello, appare opportuno prendere le mosse dal ricorso proposto nell'interesse dell'avvocato C.B., il quale non sindacava direttamente la ricostruzione della vicenda o la valutazione del materiale probatorio compiuta dai Giudici del merito, ma svolge esclusivamente motivi in ordine alla configurabilità delle ipotesi delittuose contestate.

1.1. Può dunque subito dirsi che il Collegio ritiene fondato il secondo motivo, relativo alla sussistenza del reato di cui all'art. 615 ter c.p., e che tale conclusione giova anche lo S., che pure peraltro fa cenno alla problematica in esame.

Il reato contestato consiste nell'accesso abusivo o nell'indebito (invito domino) trattenimento in un sistema - per quanto qui interessa - informatico. Nel caso in esame è pacifico che lo S., autore (per quanto s'è detto e si dirà) della interrogazione incriminata, in quanto Cancelliere dell'Ufficio del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva accesso ai registri informatizzati dell'Amministrazione della giustizia e l'interrogazione risulta effettuata con la utilizzazione della chiave logica (o password che dir si voglia) legittimamente in suo possesso. E non solo non esiste norma o disposizione interna organizzativa che inibisca al cancelliere addetto alla singola sezione di consultare i dati del registro generale e le assegnazioni ai diversi uffici, ma tale inibizione sarebbe contraria ad ogni buona regola organizzativa, attese le necessità di consultazione di un ufficio giudiziario. Non può dunque affermarsi che lo S. abbia effettuato un accesso che non gli era consentito. Neppure può affermarsi che si sia trattenuto nel sistema oltre modi o tempi permessi, giacchè nessuna limitazione di tal genere è prevista per la lettura dei dati ad opera degli utilizzatori del sistema. Di tanto erano d'altronde consapevoli i giudici del merito, i quali hanno ritenuto tuttavia sussistente il delitto avendo lo S. "agito in violazione dei doveri del suo Ufficio", e cioè per dare l'informazione ottenuta mediante l'accesso a Re.Gè. all'avvocato C.B..

Siffatta violazione non attiene però alle modalità che regolano l'accesso al sistema e la consultazione dei dati in esso registrati, concernendo l'uso successivo che di tali dati s'è fatto e l'infedeltà dell'agente ammesso in via privilegiata al sistema, ed è tutta assorbita nella, pure contestata, condotta di rivelazione di notizie (dati) d'ufficio destinati a rimanere segreti.

La norma in esame garantisce invece la riservatezza del domicilio informatico quale spazio ideale (ma anche fisico) in cui sono contenuti i dati informatici, per salvaguardarla da qualsiasi tipo di intrusione non autorizzata, "indipendentemente dallo scopo" che si propone l'autore dell'accesso abusivo (così Cass. sez. 6^a, n. 3067 del 14.12.1999, Di Zenzo). Ed è mediante l'apprestamento dei mezzi di protezione e l'erogazione delle correlate chiavi d'accesso che il titolare dello ius excludendi seleziona gli ammessi, il cui dovere di riservatezza è altrove assicurato.

Non può non condividersi, perciò, quanto recentemente affermato da Sez. 5[^], n. 2534 del 20.12.2007, Migliazzo, secondo cui "la sussistenza o meno della contraria volontà dell'avente diritto" necessaria alla configurabilità del reato "va verificata solo ed esclusivamente con riferimento al risultato immediato della condotta posta in essere dall'agente con l'accedere al sistema informatico e con il mantenersi al suo interno e non con riferimento a fatti successivi che, pur se già previsti, potranno di fatto realizzarsi solo in conseguenza di nuovi e diversi atti di volizione da parte dell'agente medesimo", che integreranno autonome violazioni, diversamente sanzionabili a seconda degli specifici connotati delle ulteriori condotte (abusive o d'infedeltà) realizzate. Agli argomenti in tale precedente spesi potendo solo aggiungersi che la formula "abusivamente si introduce" recata dalla disposizione in esame, obiettivamente ambigua (e in dottrina unanimemente criticata e autorevolmente ritenuta incapace di aggiungere alcunchè all'antigiuridicità generale, non concorrendo alla descrizione del fatto e limitandosi a ribadire la necessità dell'assenza di scriminanti), appare la incerta traduzione di quella di "accesso non autorizzato" (o accesso illegale) già utilizzato nella lista minima del Consiglio d'Europa che accompagnava la Raccomandazione (89) 9, cui s'è adeguato il legislatore nazionale con la L. n. 547 del 1993, e, quindi, della locuzione accesso "senza diritto" (access ...without right) impiegata nell'articolo 2 della Convenzione sul cyber crime (al quale con la recente legge n. 48 del 2008 non s'è ritenuto di dare ulteriore attuazione trattandosi di ipotesi già prevista, appunto, dall'art. 6, comma 5 ter). Sicchè, come per ogni norma che rappresenta la trasposizione o l'attuazione di disposizioni sovranazionali, anche per l'art. 615 ter c.p.p., va privilegiata, tra più possibili letture, quella di senso più conforme alle disposizioni comuni.

Con la conseguenza, nel caso in esame, che avendo lo S., e cioè l'autore materiale del fatto ascritto in concorso a lui e al C.B., diritto all'accesso e alla consultazione dei dati visionati, il reato di cui all'art. 615 ter c.p.p., non è configurabile; la rivelazione al C.B., in violazione dei doveri d'ufficio, di tali dati restando autonomamente sanzionabile ai sensi dell'art. 326 c.p..

1.2. Sono invece infondati il primo e il terzo motivo del ricorso C.B., relativi rispettivamente al concorso nel reato di rivelazione di segreto d'ufficio e nel reato di favoreggiamento personale.

1.2.1. Quanto alle censure prospettate con riferimento alla impossibilità che la condotta del C.B. integrasse un ipotesi di concorso punibile ai sensi dell'art. 326 c.p., osserva il Collegio che esattamente il ricorrente ha ricordato che quella in considerazione è una fattispecie plurisoggettiva anomala, nel senso che la rivelazione del segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio necessariamente richiede che un estraneo riceva la notizia, sicchè non consente la punibilità per ciò solo di tale estraneo. Secondo orientamento largamente condiviso deve però ritenersi la responsabilità concorsuale del ricettore della notizia laddove risulti che questo ha determinato o istigato il soggetto proprio, ravvisandosi in tal caso una compartecipazione alla condotta criminosa attraverso un comportamento che, eccedendo dalla descrizione del modello legale, diviene rilevante nella verifica dell'evento (così Cass. 28.1.1999, Solinas; S.U. 19.1.1982, Emiliani; S.U. 28.11.1981, Isman). Non è dunque errato affermare che la richiesta di informazioni rivolta al

funzionario integra il concorso nel reato in esame allorchè tale richiesta concerna notizie che debbono rimanere segrete e la richiesta si risolve in una sollecitazione della condotta infedele che ha dato ad essa causa.

E sul punto del contributo e dell'efficienza causale della richiesta dell'avvocato C.B. rispetto alle condotte proprie dello S., la sentenza impugnata è - contrariamente a quanto s'assume in ricorso - adeguatamente e logicamente motivata allorchè afferma che quest'ultimo non avrebbe avuto motivo di agire come si ritiene abbia agito e di rivelare il risultato delle sue interrogazioni se non vi fosse stata richiesta del primo.

1.2.2. Per quel che concerne poi l'ipotesi di favoreggiamento personale contestata nella forma dell'aiuto prestato ad eludere le ricerche, è principio consolidato che l'ipotesi delittuosa dell'art. 378 c.p., è configurabile anche se l'aiuto è prestato quando, per quello che qui interessa, le ricerche non sono ancora in atto, ma appaiono probabili.

E' ben vero che, secondo un'opinione che il Collegio condivide, il modello legale dell'art. 378 c.p., implica una condotta d'aiuto e dunque, per essere penalmente rilevante, il comportamento dell'agente deve produrre un qualche effetto agevolatore, non essendo in altri termini sufficiente per la configurazione del reato una condotta qualificata soltanto dalla direzione verso il favoreggiamento, perchè ciò anticiperebbe arbitrariamente il momento consumativo del reato. Trattandosi di reato di pericolo (concreto) non è richiesto tuttavia che la condotta consegua l'obbiettivo voluto; basterà così che essa sia consistita in un'attività che abbia frapposto ostacolo anche se limitato e temporaneo (cfr. tra molte, sez. 6^a, n. 709 del 24/10/2003, Brugellis) allo svolgimento delle indagini ovvero alle ricerche che erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (Sez. 6, Sentenza n. 28639 del 08/03/2007, Malerba). Tuttavia non v'è dubbio, per quanto concerne la vicenda de quo, che la prestazione di un effettivo aiuto correttamente è stata, con giudizio ex post, ritenuta sussistente, se non altro perchè risulta dai provvedimenti di merito che alcuni degli indagati inseriti nella cosiddetta lista riuscirono addirittura ad effettivamente sottrarsi alle ricerche (rendendosi latitanti), e plausibilmente s'è ritenuto che tale effetto (e cioè che gli indagati, una volta avvisati avrebbero tentato di sottrarsi a future ricerche) fosse, ex ante, largamente ipotizzabile attesa la personalità degli inquisiti e la natura dei reati contestati nonchè la probabilità, per le medesime ragioni, che un provvedimento coercitivo venisse effettivamente emesso. Che poi il ricorrente, avvisandoli, potesse avere intenzione diversa dall'aiutare gli indagati a sottrarsi alla misura richiesta è ipotesi che non trova sostegno in alcun elemento processuale.

2. Ricorso S..

Della impossibilità di configurare il reato di cui all'art. 615 ter c.p., s'è già detto.

Quanto al fatto, comunque rilevante ai fini dell'art. 326 c.p., che fosse stato lo S. ad effettuare la interrogazione del sistema che aveva mostrato l'elenco degli indagati e la richiesta nei loro confronti di misura cautelare, e che dunque solamente lui poteva avere rivelato tali notizie all'avvocato C.B., la sentenza impugnata è più che congruamente motivata, correttamente avendo analizzato modi e tempi degli accessi a quei dati e logicamente avendo concluso, da

un lato che solo l'interrogazione effettuata con la password dello S. era compatibile con il contenuto (concernente la lista di tutti gli indagati secondo l'ordine della loro iscrizione al Re.Gè.) e i tempi (lo stesso 17 luglio) della propalazione illecita dei dati così come visionati, dall'altro che tutte le giustificazioni offerte dal ricorrente erano implausibili o smentite. La doglianza che la Corte d'appello non avrebbe considerato le prospettazioni difensive o ipotesi alternative è perciò del tutto infondata, come è infondata la deduzione che il fatto poteva ritenersi al più colposo, adeguatamente avendo i giudici del merito notato come la rivelazione di notizia complessa e puntuale quale quella poi ricevuta dagli indagati non fosse compatibile con un comportamento di mera negligenza o momentanea distrazione (sicchè neppure è vero che la prova dell'elemento soggettivo del reato sia stata tratta, come pure legittimamente si sarebbe potuto, dalle sole dichiarazioni dello S.). Per il resto risolvendosi le censure in argomenti generici, riproducibili di considerazioni ipotetiche e di fatto, ai quali è stata data già adeguata risposta.

3. Ricorso SI.Da..

Seconda la sentenza impugnata la responsabilità del Si. per concorso nel reato di favoreggiamento discende dal ruolo di "intermediario" da lui svolto tra l'avvocato C.B. e gli indagati (diversi dall' A.F.F., al quale - mancando solo il suo nome tra quelli risultanti dalle intercettazioni - si presume che la notizia della richiesta di misura cautelare fosse stata data personalmente dall'avvocato C.B. nella visita in carcere del 18 luglio). Il Si. era infatti da identificare nel Ca., ovvero nel ragazzo di età, che secondo le conversazioni captate avrebbe materialmente avvisato gli altri soggetti poi effettivamente raggiunti dal provvedimento restrittivo diffondendo la "lista" ricevuta dal suo difensore. A suo carico, come s'è già evidenziato sopra, in fatto, stavano le indicazioni fornite dai colloquanti (era un assistito dell'avvocato C.B., aveva una certa età) e la circostanza che era stato il primo ad essere contattato, il 17 luglio, dall'avvocato C.B. (con una telefonata partita dallo studio legale e ricevuta sull'utenza cellulare a lui intestata) un'ora appena dopo l'interrogazione al terminale effettuata dallo S.. A tanto s'aggiungevano le dichiarazioni spontanee del S.R.G., che ne aveva confermato l'identificazione.

Il ricorso del Si. è tutto esclusivamente incentrato sulla utilizzabilità (primo motivo) e sulla valenza probatoria (secondo motivo) di tali dichiarazioni.

3.1. Manifestamente infondate appaiono dunque tutte le censure, per altro affatto generiche, sviluppate nel secondo motivo, giacchè le dichiarazioni del S.R.G. sono state valutate come mero elemento di riscontro di un complesso indiziario già consistente al punto che sulla sola base di esso era stato chiesto il rinvio a giudizio del ricorrente, adeguatamente considerato e plausibilmente ritenuto significativo e univoco e sulla cui valenza o conducenza nessuna censura è prospettata in ricorso. Nè rileva che l'imputato non abbia mai potuto esaminare il dichiarante perchè s'è proceduto con giudizio abbreviato (con connessa rinuncia ad esercitare il diritto di assumere in contraddittorio la prova) e comunque perchè, appunto, la affermazione di responsabilità non è affatto basata solo su tali dichiarazioni.

3.2. Quanto al primo motivo, le doglianze in esso sviluppate sono tutte infondate.

Nessuna nullità o inutilizzabilità discende dal fatto che le dichiarazioni del S.R.G. siano state acquisite dal Pubblico ministero e depositate da questo dopo la richiesta di rinvio a giudizio: ogni sorta di attività suppletiva d'indagine è difatti consentita in tale fase (tanto più le acquisizioni ex art. 238 c.p.p.) e la trasmissione di atti d'indagine successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio è espressamente facoltizzata dall'art. 419 c.p.p., comma 3. Questa Corte ha per altro già ribadito (Sez. 5[^], 10.4.2006, Masucci) che l'inutilizzabilità che discende dalla scadenza dei termini dell'indagini non riguarda, oltrechè l'attività compiuta su richiesta dell'imputato nell'ambito della fase sub-procedimentale instaurabile a seguito della notificazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis, sicuramente l'attività suppletiva d'indagine che ritualmente venga compiuta una volta esercitata l'azione penale, ai sensi dell'art. 419 c.p.p., comma 3.

Attività questa che si salda senza soluzione di continuità a quella integrativa di cui all'art. 430 c.p.p., secondo il principio della continuità investigativa, più volte affermato, tra l'altro, da C. cost. sentenze n. 238 del 1991 e n. 16 del 1994. E proprio sulla base di quanto rilevato dalla Corte delle leggi in sentenze può senz'altro affermarsi che dal combinato disposto degli artt. 419 c.p.p., comma 3, art. 421 c.p.p., comma 3, e art. 442 c.p.p., comma 1 bis, discende che gli atti oggetto di indagini suppletive successivi alla richiesta di rinvio a giudizio possono essere prodotte addirittura in limine o nel corso dell'udienza preliminare, senza che sussista alcun obbligo di un preventivo avviso alla controparte o di deposito: salvo il diritto per le controparti di esercitare il contraddittorio sulle prove non oggetto di preventiva discovery, anche attraverso differimenti delle udienze congrui rispetto "alle singole, concrete fattispecie" (oltre alle citate cfr., C. cost. n. 203 del 1992). Non v'è dubbio pertanto che gli atti trasmessi (dal Pubblico ministero o da altra parte) dopo la richiesta di rinvio a giudizio o dopo l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato (cfr., con riferimento altresì ad ipotesi relativa alle indagini difensive Cass. sez. 5[^], 10.4.2006, Cervone). Discende dal sistema in tal modo ricostruito che incombe sulle parti l'onere di verificare, al momento dell'udienza preliminare, l'esistenza di indagini suppletive, essendo in loro facoltà richiedere termine per articolare su di esse, ove siano di fatto prodotte a sorpresa, la difesa o il contraddittorio.

Nè risulta (o è stato dedotto) che nel caso in esame all'imputato sia stato negato di esercitare tale specifica facoltà.

Neppure rende inutilizzabili le dichiarazioni spontanee del S.R. G. la circostanza che siano state rese in altro procedimento senza la presenza di difensore. Anche prescindendosi dal rilievo che, non risultando la posizione del S.R.G. in quel procedimento, non è dato verificare in base a quali elementi il ricorrente (implicitamente) assuma che doveva essere sentito sulle vicende di quello in esame, nella veste di imputato di reato connesso o probatoriamente collegato, con la presenza di difensore, resta il fatto che le dichiarazioni rese dal S.R.G. in entrambe le occasioni risultano essere spontanee (e la circostanza non è oggetto di specifica contestazione), correttamente perciò non sono state assunte come sommarie informazioni ai

sensi dell'art. 351 c.p.p., comma 1 bis, ma riferite alla stregua di un fatto personalmente constatato dagli agenti, e, sebbene non utilizzabili in dibattimento (salvo quanto previsto dell'art. 503 c.p.p., comma 3), potevano essere apprezzate vuoi nella fase delle indagini preliminari o nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di un provvedimento cautelare (tra molte Cass. sez. 6^a, n. 24679 del 11.7.2006; ib. n. 4152 del 2.12.2004) vuoi, come nel caso in esame, nell'ambito del giudizio abbreviato (cfr., sempre tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 4906 del 24/01/2006, che con ampia argomentazione, che il Collegio interamente condivide, dissente dall'isolato orientamento contrario affermato da sez. 4^a sent. n. 25922 del 9.4.2003).

4. Discende, conclusivamente, da quanto fin qui detto: che la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui all'art. 615 ter c.p., ascritto a S.L. e a C. B. perchè il fatto non sussiste, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano limitatamente alla determinazione della pena nei confronti dei predetti imputati; che vanno rigettati nel resto i ricorsi dello S. e del C.B.; che va rigettato il ricorso proposto da Si.Da.Ca., il quale, interamente soccombente, va altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di S.L. e di C.B. limitatamente al reato di cui all'art. 615 ter c.p., perchè il fatto non sussiste e rinvia per la determinazione della pena nei confronti dei predetti imputati ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

Rigetta nel resto i ricorsi dello S. e del C.B..

Rigetta il ricorso proposto da Si.Da.Ca. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008